

AVVISO

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS
CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 25677 DEL 03 DICEMBRE 2013 E SUCCESSIVO
DECRETO DI CORREZIONE N. 27339 DEL 19 DICEMBRE 2013
NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G.N. 6255/2013**

Con decreto n. 25677/2013 del 3 dicembre 2013, il Presidente della Sezione Terza Bis del TAR Lazio, “Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati” e “vista l’istanza del ricorrente, depositata in data 19 novembre 2013” ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e fissato l’udienza pubblica al 6 marzo 2014.

Con successivo decreto n. 27339 del 19 dicembre 2013, il Presidente della Sezione Terza Bis del TAR Lazio: “Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto il Decreto presidenziale n. 25677 del 3 dicembre 2013 con il quale la parte ricorrente è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami da eseguirsi per mezzo del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Vista l’istanza depositata data 10 dicembre 2013 con la quale la parte ricorrente chiede la rettifica del suddetto decreto nella parte in cui, autorizzandone la notificazione per pubblici proclami, fa menzione del solo ricorso introduttivo e non anche dei motivi aggiunti” ha “Ritenuto di accogliere la predetta istanza autorizzando il ricorrente alla notificazione anche del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 novembre 2013 nelle forme e nei modi di cui al decreto 25677/2013 cui si rinvia. Con il medesimo decreto n. 27339 del 19 dicembre 2013 è stato altresì assegnato al ricorrente “a pena di improcedibilità, il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa del presente decreto, per il compimento dei prescritti adempimenti, con onere di depositare la prova della avvenuta pubblicazione nel termine di ulteriori giorni 20 (venti).

Sempre con il medesimo decreto n. 27339 del 19 dicembre 2013, la pubblica udienza precedentemente fissata per il giorno 6 marzo 2014 è stata fissata per il giorno 22 maggio 2014.

La comunicazione in via amministrativa del suddetto decreto n. n. 27339 del 19 dicembre 2013 è stata effettuata in data 30 dicembre 2013.

In esecuzione dei predetti decreti presidenziali, la presente notificazione per pubblici proclami ha ad oggetto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, iscritto dinanzi al TAR Lazio, sezione Terza Bis, al Rg.n. 6255/2013 **proposto da Parisi Giuseppe contro:** *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro P.T.; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, in persona del Direttore Generale P.T.; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in Persona del Direttore Generale P.T.* **per**

l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: 1. Del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla prova orale per l'ambito disciplinare 2 (classi di concorso A029 A030) – Regione Lazio - del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nelle scuole d'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetto con D.D.G. n. 82/2012, come da elenco degli ammessi pubblicato sul sito internet dell'USR Lazio il 22.05.2013.

2. Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi i verbali della Commissione di concorso istituita per l'Ambito disciplinare 2 e, in particolare:

- a) il verbale, di estremi sconosciuti, di insediamento della commissione;
- b) il verbale, di estremi sconosciuti, relativo alle sedute nelle quali è stata predisposta ed approvata la griglia di valutazione della prova scritta;
- c) il verbale, di estremi sconosciuti, della seduta di correzione della prova del ricorrente;
- d) i verbali, di estremi sconosciuti, relativi alle altre sedute di correzione delle prove dei candidati ammessi alla prova orale;
- e) il verbale, di estremi sconosciuti, conclusivo delle operazioni di correzione e di elaborazione dell'elenco degli ammessi agli orali;
- f) le istruzioni per la prova scritta predisposte dal MIUR in data 15 gennaio 2013 in ordine alla “griglia di valutazione della prova e calcolo di punteggio”, nella parte in cui è stato individuato, tra i criteri di valutazione della prova scritta, quello della “originalità”;
- g) la griglia di valutazione della prova scritta predisposta e approvata dalla commissione di concorso, nella parte in cui è stato indicato, tra i criteri di valutazione della prova scritta, quello della “originalità”;

3. dell'O.M. n. 4 del 1 febbraio 2013, nella parte in cui, nell'integrare l'O.M. n. 92/2012, ha previsto la possibilità per il Direttore Generale dell'USR competente di nominare direttamente i Presidenti ed i componenti delle commissioni di concorso;

4. del D.D.G. del MIUR – USR Lazio - n. 54 del 22.04.2013 di rettifica ed integrazione delle commissioni di concorso già nominate con precedente D.D.G. – USR Lazio - n. 9 del 05.02.2013.

Nonché, in subordine ed ove necessario,

- del bando di concorso approvato con D.D.G. del MIUR n. 82 del 24.09.2012 nella parte in cui, art. 7, comma 2, ha previsto che *“le prove scritte consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento”*;
- dell'allegato 3 del bando, nella parte in cui ha previsto che *“la prova scritta ovvero scritto-grafica consiste in una serie di quesiti a risposta aperta finalizzata ad accertare la padronanza delle competenze professionali e delle discipline con riferimento al relativo programma d'esame”*;
- delle successive istruzioni del MIUR del 15.01.2013, nella parte in cui hanno previsto che: *“A ciascun candidato sarà dato...un foglio di 4 facciate prestampate, ognuna per ciascun quesito”*;
- delle istruzioni impartite dal MIUR in data 15.01.2013, nella parte in cui hanno previsto che *“Saranno messi a disposizione del candidato fogli bianchi per eventuali brutte copie che però dovranno essere tenuti distinti dal foglio della prova e non inseriti nel plico da consegnare al termine della prova stessa”*; **quanto ai motivi aggiunti:** delle graduatorie definitive di merito per la classe di concorso A029 *Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado* ed A030 - *Scienze sportive appartenenti all'ambito disciplinare AD 2*, nonché del relativo decreto di approvazione n. 308 del 10.10.2013 a firma del Direttore Generale dell'USR Lazio, pubblicati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nella parte in cui il ricorrente è stato inserito con riserva e con il solo punteggio di 58/100 punti, anziché con quello di 68,75/100 o, in subordine, con quello di 66,25/100 punti;
- degli elenchi dei candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, compilati sulla base delle predette graduatorie definitive di merito, anch'essi approvati con il citato decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio del 10 ottobre 2013, n. 308;
- di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi gli atti ed i verbali predisposti dalla commissione giudicatrice, di estremi sconosciuti, in quanto non menzionati ed ivi incluse le graduatorie provvisorie di merito per le medesime classi di concorso e del relativo decreto di approvazione n. 276 del 13.09.2013 a firma del Direttore Generale dell'USR Lazio. Per la conseguenziale rettifica delle graduatorie suddette, con collocazione del ricorrente a pieno titolo e nella migliore posizione a questi spettante sulla base della valutazione dei titoli in suo possesso. In via meramente subordinata ed ove necessario per l'annullamento, previa sospensione: degli artt. 3 e 12 del D.D.G n. 82/2012 e delle istruzioni dell'USR Lazio di cui all'avviso del 4.7.2013, ove interpretati in senso contrastante con il D.P.R. n. 445/2000.

Di seguito, in esecuzione del decreto presidenziale n. 25677/2013 e del successivo decreto presidenziale di correzione n. 27339 del 19.12.2013, entrambi di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, si riporta un sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti:

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha evidenziato di aver partecipato, per la Regione Lazio, al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado bandito dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione n. 82 del 24 settembre 2012. In particolare, il ricorrente ha partecipato per le classi di concorso A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria II grado; A030 - Scienze motorie e sportive (già Educazione fisica nelle scuole di istruzione secondaria I grado), nonché per il sostegno in entrambe le classi.

Dopo aver superato la prova preselettiva, lo stesso ha sostenuto la prova scritta, riportando la valutazione di 25,50, perciò inferiore a quella minima richiesta, fissata in 28/40. Il tutto sulla base di giudizi valutativi inattendibili ed illogici. Per tali ragioni il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio, iscritto al Rg. n. 6255/2013 eccependo i seguenti vizi: ***I- eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, irrazionalità manifesta, travisamento, perplessità e illegittimità derivata.*** Le valutazioni conseguite dal ricorrente nella prova scritta stridono, visibilmente, con le valutazioni conseguite dal candidato nel corso della prova preselettiva, a termine della quale il punteggio assegnato al ricorrente, pari a 45/50, ovvero a 9/10, è risultato di gran lunga superiore al punteggio minimo previsto per l'ammissione alla prova scritta (35/50). Ciò rende improbabile, e dunque sintomatico di eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità ed anche della perplessità, la circostanza che un candidato che abbia conseguito quasi il massimo (9/10) a termine di una prova contrassegnata da valutazioni del tutto prive di discrezionalità, in quanto contraddistinte da meccanismi di assegnazione dei punteggi automatici, abbia poi, nel corso della valutazione di prove caratterizzata invece da un più penetrante giudizio discrezionale della commissione, conseguito giudizi di poco superiore alla sufficienza, ma leggermente inferiori a quanto ritenuto invece necessario per l'ammissione alle prove scritte (avendo il ricorrente conseguito un punteggio di 25,5 in luogo di 28). Tali vizi trovano ulteriore conferma nel ricorso, da parte della commissione, a clausole generali o di stile, preclusive di qualsivoglia possibilità, per il ricorrente, di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione nell'assegnazione dei giudizi e dei punteggi; ciò tanto più a seguito del ricorso, da parte della commissione, a giudizi del tutto identici, nel contenuto e nella forma, con riferimento a tutte le prove svolte, con l'unica differenza del giudizio formulato con specifico riguardo alla quarta ed ultima prova, con un appiattimento verso il basso - *sufficiente* in luogo di *più che sufficiente*, così come invece formulato riguardo alle altre tre prove.

L'operato della commissione appare tanto più illogico, con particolare riguardo alla correttezza linguistica (con valutazione di più che sufficiente per le prime tre prove e di sufficiente per la quarta

prova), non essendo plausibile una maggiore o minore correttezza linguistica a tempi alternati con riferimento alle prime tre prove ed alla quarta prova di uno stesso concorso e nell'ambito di una stessa giornata – denota, semmai, la volontà diretta ad un rafforzamento di un giudizio di non ammissione, già maturato e, tuttavia, ancora incerto alla luce delle valutazioni già conseguite.

Ciò che sembra trovare ulteriore conferma non soltanto nell'iter logico e cronologico delle singole valutazioni delle prove da parte della commissione (con un passaggio da un voto, altissimo, di 45/50, con 46 risposte esatte, così come conseguito per le prove preselettive, ad un successivo voto, di più che sufficiente, conseguito invece per le prove scritte, in riferimento a valutazioni discrezionali ma verificabili – come appunto quella concernente la correttezza linguistica - e con un ulteriore passaggio, sempre al ribasso, verso la semplice sufficienza, per l'ultima delle citate prove scritte), ma anche nell'assegnazione, da parte della commissione, del voto più basso, proprio in merito a quei profili che, in quanto connessi alla completezza ed alla originalità, ovvero che, in quanto maggiormente discrezionali, e proprio perché in contrasto con i punteggi conseguiti dal candidato relativamente a profili contraddistinti da valutazioni più vincolate, avrebbero richiesto (così come precisato al motivo sub II del presente ricorso) una più congrua motivazione. Peraltro, le valutazioni sulla non ammissione effettuate dalla commissione in riferimento alle prove scritte e con particolare riguardo a quei profili suscettibili di maggiore discrezionalità, oltre a non configurarsi coerenti e/o logici con le valutazioni (più vincolate) e con i risultati (anche su prove analoghe) conseguiti nelle citate prove, dal medesimo candidato, si pongono in stridente contrasto anche con l'intero percorso curriculare maturato dal ricorrente, ovvero: con la specifica preparazione professionale acquisita dallo stesso nel proprio percorso di studi; con l'esperienza conseguita sul campo operativo; con le note di merito, conseguite a tale ultimo riguardo, da dirigenti scolastici, alunni e genitori; con le abilitazioni già conseguite, quale docente, nelle classi di concorso A029 e A030, con votazione altissima (69/80). Ad ulteriore prova della illogicità dei giudizi resi dalla commissione sugli elaborati del ricorrente depongono, peraltro, i pareri *pro veritate* allegati in atti. **II.- violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90: carenza di motivazione e di istruttoria; omessa predeterminazione dei criteri di valutazione; indeterminatezza e genericità - violazione dei più comuni principi di buon andamento, imparzialità' e trasparenza di cui all'art.1 della l. n. 241/90 ed art. 97 Cost.** La formulazione dei giudizi prodotti dalla commissione appare oltremodo sintomatica del fatto che essi siano frutto di mere formule stereotipate, piuttosto che frutto di una valutazione effettivamente approfondita dei temi redatti dal ricorrente, con la conseguenza che nessuno dei quattro giudizi, tre dei quali perfettamente identici anche nella formulazione, consente di comprendere le ragioni per le quali la commissione abbia ritenuto "pertinente" in modo più che sufficiente, ovvero "corretto" in modo più

che sufficiente ovvero “originale” e “completo” in modo sufficiente gli elaborati redatti dal ricorrente. Non si comprende, in quanto ciò non emerge in alcun punto del “giudizio”, quali siano gli argomenti che eventualmente il candidato avrebbe dovuto trattare e che non ha trattato, ovvero che avrebbe dovuto trattare in modo più completo o più originale o più pertinente, mancando del tutto il seppur minimo parametro oggettivo necessario e sufficiente a far comprendere le ragioni per le quali l’elaborato sia stato considerato più che sufficiente e non, ad esempio, buono. E ciò è tanto più evidente ove si consideri che nella griglia di valutazione della prova scritta, predisposta e approvata dalla commissione di concorso, a seguito di istruzioni del MIUR (del 15 gennaio 2013), dopo avere indicato i criteri di valutazione, detto organo ha del tutto omissso, invece, di individuare (così come avvenuto in sede concorso ad opera di altre commissioni in altre regioni o nel Lazio, ma per altri ambiti disciplinari o classi di concorso) i sottocriteri necessari e sufficienti a conferire un senso compiuto ai criteri di “pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” ed “originalità” ivi indicati, criteri che, in assenza di adeguata specificazione, restano, pertanto, del tutto generici ed inidonei a consentire di ricostruire l’iter seguito dalla commissione nella assegnazione dei giudizi e dei punteggi. Peraltro, proprio in tema di fissazione dei criteri di valutazione da parte della commissione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 21 giugno 2010, n. 14893, hanno ribadito l’obbligo delle commissioni esaminatrici di fissare la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio e di darsi criteri che non si riducano alle note, tautologiche, formule sul necessario omaggio alle esigenze di rigore e correttezza espositiva, di pertinenza argomentativa e di esibizione culturale da parte del candidato ma che siano le regole guida, predeterminate e pertanto non mutabili, di quanto con la traccia proposta viene richiesto. Nel caso di specie, proprio la portata evidentemente assai generica o addirittura tautologica dei criteri (o di alcuni di questi, come ad esempio la “pertinenza”) ha dato luogo alla comminazione di un giudizio sugli elaborati del ricorrente che rende impossibile ricostruire l’iter logico giuridico seguito dalla commissione per l’attribuzione del punteggio di 25,5/40 e non di almeno 28/40, con conseguente illegittimità sia dei punteggi parziali, sia del punteggio finale complessivamente assegnato al ricorrente stesso, sotto il profilo della manifesta carenza di motivazione. **III.- violazione ed errata applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/90, nonché dei più comuni principi di buon andamento di cui all’art. 97 cost. e disparità di trattamento.** La problematica della fissazione dei criteri da parte delle varie commissioni d’esame delle varie regioni italiane ha dato luogo anche alla *disparità di trattamento*, posto che il MIUR, con nota del 15 marzo 2013, ha concesso alle singole commissioni la facoltà di distribuire in maniera differente i pesi attribuiti ai singoli, con ciò stesso dando luogo appunto ad una evidente disparità di trattamento tra candidati che sulla medesima classe di concorso, A029 ed A030, hanno visto valutati

i propri compiti secondo pesi assolutamente diversi. In subordine, ovvero per il caso di non accoglimento dei precedenti vizi sub 1, 2 e 3, si è censurata: IV. violazione ed errata applicazione dell'art. 400 comma 6, del d.lgs. 297/1994; -violazione ed errata applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/90, nonché del fondamentale principio di buon andamento di cui all'art. 97 cost.; violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90: carenza dei presupposti ed illegittimità derivata. IV.1.- L'art. 400, comma 6, del D.lgs. 297/94 ha previsto, in tema di concorsi per l'accesso all'insegnamento, che: "...ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali...".

La *ratio* della norma è quella di individuare, in sede di selezione della classe docente, le migliori professionalità, anche tenuto conto della delicatezza della funzione docente. Alla luce dei delicati compiti attribuiti dal legislatore alla funzione docente, l'esame per l'accesso alla predetta funzione avrebbe dovuto consentire ai candidati di dare piena prova delle proprie competenze e conoscenze, attraverso, appunto, la trattazione articolata di quegli argomenti culturali e professionali indicati dalla richiamata normativa e, invero, dallo stesso bando di concorso, possibilità che è stata invece preclusa ai candidati sia sotto il profilo del contenuto delle tracce, assolutamente generico e spesso neppure attinente al programma allegato al bando di concorso, sia, soprattutto, sotto il profilo dello spazio messo a disposizione dei candidati (appena 22 righe per argomento) e del tempo concesso agli stessi (appena 2 ore e trenta minuti complessivi, con una media di 37,5 minuti per traccia). A ciò aggiungasi, sotto il profilo della genericità, inattualità e scarsa attinenza delle tracce alle materie oggetto di concorso, come, in sede di predisposizione delle tracce, non sia stata attribuita alcuna rilevanza all'ambito interdisciplinare, che invece, secondo le nuove metodologie, è fondamentale. In conclusione, appare manifestamente illogica e, quindi, illegittima, la scelta di comminare tracce che, per contenuto (generico e per certi versi inattuale) e per brevità, sia dello spazio fisico in cui contenere le risposte (22 righe per traccia), sia dello spazio temporale di consegna dell'elaborato (appena 2 ore e mezza complessive) non hanno consentito un'idonea valutazione dei candidati. Tale scelta si pone per ciò stesso in aperto ed evidente contrasto dapprima con le prescrizioni della vigente normativa in tema di reclutamento del corpo docente e, quindi, con le stesse prescrizioni del bando di concorso, nonché con tutti i più comuni principi di buon andamento ed efficienza della P.A. di cui all'art. 97. IV.2.- Sotto altro profilo si rileva, sempre in via subordinata, l'illegittimità dell'art. 7 del bando, limitatamente alla parte in cui, pur ribadendo i principi ed i fini perseguiti dalla citata norma (attraverso l'assegnazione ai candidati *di trattazioni articolate*), abbia inteso, invece, fare un'applicazione distorta delle previsioni del citato art.400, comma 6, del TU scuola, prevedendo solo l'assegnazione ai candidati di una serie di quesiti a risposta multipla, violando, con ciò stesso, l'art. 400, comma 6, citato, nella parte in cui ha prescritto, espressamente, che

“...ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. ...”. Ciò non è stato nel caso in esame, con conseguente illegittimità del bando *in parte qua*. **IV.3.-** Ad analoghe conclusioni di illegittimità e, sempre in subordine, si perviene anche in ordine alle indicazioni e/o istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta divulgate in data 15.01.2013 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Con tali istruzioni è stato consentito ai candidati di trattenere i fogli utilizzati per la brutta copia, con ciò stesso minando in radice il principio di imparzialità e buon andamento, oltre che quello di anonimato dei candidati. In subordine, ovvero per il caso di non accoglimento dei precedenti vizi sub 1, 2, 3 e 4, si è censurata la: **V.- *illegittimità derivata del provvedimento di non ammissione all'orale del ricorrente e degli atti presupposti, conseguenti e connessi, in ragione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 404 del d.lgs. 297/94, per violazione degli artt. 3, 33 e 97 cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza.*** L'art. 404 del D.Lgs. n. 297/94 richiede requisiti, in capo ai soggetti che vanno a costituire le commissioni di concorso, non sufficientemente idonei a garantire la professionalità richiesta per la valutazione, verifica e nomina dei docenti. Tale norma si pone in contrasto con gli artt. 97 e 3 e 33 della Cost., sotto il triplice profilo della violazione dei principi di imparzialità, di buona andamento e, da ultimo, di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che per l'accesso ai pubblici impieghi degli altri funzionari dello Stato il D.P.R. n. 487/1994 si configura molto più rigoroso, in ragione del fatto che, per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori (alla quale si riconducono i docenti), l'art. 9, comma 2, lett. a), prevede ben precisi requisiti e qualifiche in capo ai componenti delle commissioni di concorso. E', perciò, da ritenere che la norma in questione si ponga in contrasto con i più comuni principi di cui agli artt. 3, 33, comma secondo, e 97 Cost., sia sotto il profilo della immotivata ed illogica disparità di trattamento, sia sotto il profilo della violazione dei principi di buon andamento e di efficienza della P.A., sia infine sotto il profilo di ragionevolezza, sul presupposto che non trova alcuna legittimazione tale differente trattamento, così come riservato dalle citate previsioni normative alla selezione, da un lato, dei funzionari dello Stato e, dall'altro, dei docenti, tanto più in ragione della natura di “*servizio pubblico essenziale*” (art.1, comma 2, l. 12 giugno 1990, n.146, e Cons. Stato, Sez. II, 27 gennaio 1983, n. 750), di rilevante portata, assunto proprio dalla pubblica istruzione, ovvero da quel segmento di attività amministrativa cui preporre, con ruolo portante, il personale selezionato attraverso la nomina di commissione non aleatoriamente composte e rigidamente selezionate. **V.2.-** Né trova legittimazione, sempre sotto il profilo della compatibilità col parametro costituzionale, la previsione, contenuta sempre nell'art. 404 del D.Lgs. n.297/94 in esame, ma al comma 3, della composizione delle commissioni su base territoriale ovvero regionale. In proposito si evidenzia che, al fine di salvaguardare profili di contenimento della spesa pubblica e, dunque, di

economicità dell'azione amministrativa, sono invece inficiate le superiori garanzie imposte dall'art. 97 Cost e dall'art.1 della l. n. 241/90, in materia di imparzialità e buon andamento: infatti in tal modo risultano accentuati i rischi di promiscuità tra commissari e candidati, potenzialmente anche appartenenti ai medesimi istituti scolastici.

Ne deriva l'illegittimità derivata della composizione della commissione, per contrasto dell'art. 404 del T.U. scuola con i suindicati parametri costituzionali.

Con motivi aggiunti del 5 novembre 2013 il ricorrente, che nelle more è stato ammesso dal TAR Lazio a sostenere la prova orale del concorso a seguito dapprima di decreto cautelare n. 2591/2013 (e successivo decreto di correzione n. 2596/2013) e, successivamente, di ordinanza cautelare n. 2854 del 16 luglio 2013, superandola col punteggio di 32/40, ha impugnato le graduatorie definitive di merito in quanto, pur essendo stato inserito in graduatoria (avendo appunto egli superato la prova orale), si è visto attribuire un punteggio complessivo di appena 58/100, corrispondenti alla sola somma del voto conseguito nella prova scritta (aumentato di 0,50, avendo in effetti il ricorrente riportato all'esito di detta prova la votazione di 25,5) e di quello conseguito nella prova orale (pari a 32), mentre avrebbe avuto diritto anche all'assegnazione del punteggio per i titoli in suo possesso, per un totale di 8,75 punti così ripartiti: 2 punti per il titolo di studio di accesso, col punteggio di 110/110; 3,75 punti per l'abilitazione nelle classi di concorso A029 e A030, col punteggio di 69/80, che, riportato in centesimi, è pari a 86,25/100; 1,50 punti per le abilitazioni conseguite presso la SSIS; 1,50 punti per la specializzazione sul sostegno. Il ricorso per motivi aggiunti è stato articolato sulle seguenti censure: ***I.- illegittimità derivata dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive di merito A029 ed A030 e degli elenchi del sostegno;- violazione dei più comuni principi di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost..*** Gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono viziati, innanzitutto, sotto il profilo della illegittimità derivata di tali atti, dalla illegittimità dei provvedimenti di valutazione delle prove scritte secondo quanto censurato nel ricorso introduttivo. Peraltro ed a maggior comprova della illogicità della valutazione delle prove scritte redatte dal ricorrente, depongono, anche gli eventi successivi alla intervenuta ammissione con riserva agli orali ad opera di codesto TAR, con Ord. Coll. 2854 del 16 luglio 2013, posto che il ricorrente ha conseguito per la prova orale la votazione di 32/40, ben superiore al punteggio minimo di 28/40 sufficiente al superamento della prova. Ciò a conferma, ancora una volta, della illogicità della valutazione delle prove scritte, posto che appare oltremodo improbabile che un candidato che sia in grado di superare la prova preselettiva con un punteggio altissimo (45/50, pari a 9/10) e di affrontare una prova orale ed una pratica, quest'ultima con appena un giorno di tempo a disposizione, e di ottenere, all'esito, un punteggio di 32/40, non sia invece in grado di riportare neppure il punteggio minimo di 28/40 nella prova scritta. Ciò a comprova del fatto che il voto

conseguito dal ricorrente nella prova scritta è palesemente viziato da una valutazione oltremodo illogica ed approssimativa operata dalla Commissione giudicatrice, il cui contenuto è stato ampiamente sconfessato anche (e non soltanto) dai pareri *pro veritate* allegati in atti. L'illogica e, pertanto, illegittima valutazione delle prove scritte redatte dal ricorrente riverbera tutti i propri effetti sulle graduatorie di merito e sugli elenchi del sostegno di seguito redatti dalla Commissione ed oggetto della presente impugnazione. **II.- violazione ed errata applicazione dell'art. 21 septies della legge n. 241/90 – elusione del giudicato cautelare; - violazione degli artt. 46, lett. m) e n), e 40 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 3 e 12 del bando di gara (approvato con d.d.g. n. 82/2012) e dell'allegato 4 al bando; - violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 – difetto di motivazione e di istruttoria – difetto dei presupposti di fatto e di diritto – errore di fatto e di diritto; - eccesso di potere per illogicità manifesta – contraddittorietà.**

II.1.- Il ricorrente è stato sì inserito nelle graduatorie definitive di merito, ma con un punteggio di appena 58/100. Infatti alcun punteggio è stato assegnato al medesimo per il possesso dei titoli, pur regolarmente dichiarati nella domanda di concorso, ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 12, comma 3, del bando, nonché dell'allegato 4 del bando stesso. Ciò ha dato luogo alla violazione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza TAR Lazio n. 2854 del 16 luglio 2013. La valutazione dei titoli, in quanto formalmente prevista dal bando di gara, all'art. 12, costituiva, una volta superata la prova orale, attività vincolata per la Commissione, la quale era pertanto tenuta a procedervi, con conseguente obbligo non soltanto di inserire il ricorrente nella graduatoria finale, ma anche di attribuirgli il punteggio dallo stesso complessivamente conseguito sulla base dei risultati delle prove di concorso e dei titoli in suo possesso. Il tutto per un totale di 68,75/100 punti (corrispondenti alla somma del punteggio minimo di 28 per lo scritto, di 32 per l'orale e di 8,75 per i titoli) o, quantomeno, 66,25/100 punti (volendo prudenzialmente considerare il punteggio effettivamente conseguito per la prova scritta pari a 25,5). Omettendo tale doverosa valutazione, la Commissione ha, di fatto, vanificato gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, con conseguente sua elusione ovvero con conseguente nullità del provvedimento finale, che ha visto il ricorrente ingiustamente ed illegittimamente collocato negli ultimi posti delle graduatorie di merito così come degli elenchi del sostegno.

II.2.- Il ricorrente, nella propria domanda di partecipazione al concorso, aveva dichiarato il possesso di titoli, ai quali, in applicazione dell'allegato 4 del bando di concorso, per espressa previsione degli artt. 3 e 12 del bando stesso, andavano assegnati 8,75 punti così ripartiti: punti 2 per il titolo di studio, con punteggio di 110/110; punti 3,75 per l'abilitazione nelle classi di concorso A029 e A030; punti 1,50 per le abilitazioni presso la SSIS; punti 1,50 per la specializzazione sul sostegno. La mancata valutazione di tali titoli si pone in contrasto, non soltanto con il giudicato cautelare, per le anzidette ragioni, ma anche con le disposizioni di cui ai citati artt. 3 e 12 del bando

di gara approvato con DDG n. 82/2012 e dell'allegato 4 ivi menzionato, nonché con l'avviso del 4 luglio 2013 dell'USR Lazio, col quale l'amministrazione ha precisato che dovevano costituire oggetto di esibizione soli i titoli non autocertificabili e che non sarebbero stati accettati titoli differenti da quelli previsti dall'art. 12, co. 3, del D.D.G. 82/2012. Dunque, sia a tenore dell'art. 12, comma 3, del bando, sia a tenore del successivo avviso esplicativo, i candidati che, come il ricorrente, avessero superato la prova orale del concorso, avrebbero dovuto presentare solo ed esclusivamente i titoli dichiarati ma non autocertificabili. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Ciò posto, avendo il ricorrente dichiarato il possesso di soli titoli autocertificabili ai sensi dell'art. 46, lett. m) ed n), del DPR n. 445/00, ovvero di titoli di cui l'Amministrazione aveva espressamente vietato il deposito, del tutto illegittimamente l'Amministrazione ha omesso di procedere alla relativa valutazione, con conseguente illegittimità delle successive determinazioni e degli atti e provvedimenti, quali le graduatorie ed il relativo decreto di approvazione, assunti sulla base di queste. **II.3.-** La mancata valutazione dei titoli, il cui possesso era stato, si ripete, regolarmente dichiarato dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, così come richiesto in via esclusiva dal bando, oltre ad essere illegittima sotto tutti profili sopra segnalati, appare altresì palesemente contraddittoria e, quindi, ulteriormente illegittima. Ed infatti con l'impugnato decreto n. 308/2013 il Direttore Generale dell'USR Lazio, dopo aver approvato e pubblicato, all'art. 1, le graduatorie di merito per le classi di concorso A029 ed A030, ha altresì statuito, all'art. 2 quanto segue: *"Sono pubblicati, altresì, gli elenchi dei candidati in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno"*. Ciò posto, il ricorrente è stato inserito, con riserva, anche negli elenchi del cd. "sostegno" ovvero in quegli elenchi per i quali l'unica possibilità di accesso è costituita, come detto, dal possesso di apposito titolo di specializzazione sul sostegno. Dunque, delle due l'una: o il titolo di specializzazione in possesso del ricorrente era valutabile ed allora allo stesso doveva essere attribuito il relativo punteggio – pari ad 1,50 (il punteggio era indipendente dal voto conseguito alla specializzazione) - anche nella graduatoria di merito delle classi di concorso A029 ed A030, oppure detto titolo non era valutabile e, allora, il ricorrente non avrebbe potuto essere inserito nelle graduatorie del sostegno.

In subordine, ovvero per il caso cui gli artt. 3, comma 6, e 12, comma 3, del bando di concorso approvato con DDG n. 82/12, nonché l'allegato 4 al bando siano interpretati nel senso della non autocertificabilità dei titoli in possesso del ricorrente, se ne censura l'illegittimità per violazione dell'art. 46 lettere n) ed m) del DPR n. 445/00, il quale ha testualmente disposto che: *"1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:...m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di*

abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;”. Alla luce del dettato normativo, oltremodo chiaro, è evidente l’illegittimità della clausola del bando, ove volta a sancire, in contrasto con la citata norma, la non autocertificabilità di tale tipologia di titoli, e la conseguente mancata valutazione degli stessi da parte della commissione.

I controinteressati, tutti nominativamente indicati nell’elenco che si allega, risultano essere i candidati collocati nelle graduatorie definitive di merito per la classe di concorso A029, *Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado – ambito disciplinare 2* – collocati nelle posizioni dal n. 1 al n. 77 - ed A030 - *Scienze motorie e sportive - ambito disciplinare 2*, collocati nelle posizioni dal n. 1 al n. 76. Sempre controinteressati risultano i candidati collocati nelle posizioni dal n. 1 al n. 24 dell’elenco per il sostegno della classe A029 – educazione fisica – ambito disciplinare 2 ed i candidati collocati nelle posizioni dal n. 1 al n. 23 dell’elenco per il sostegno della classe A030 – scienze motorie e sportive – ambito disciplinare 2. Risultano altresì controinteressati il Sig. Ruggiero Giuseppe, inserito nella posizione 42 della graduatoria provvisoria classe di concorso A029 e nella posizione 38 della classe di concorso A030, ed il Sig. Mampieri Luca, inserito nella posizione 29 della graduatoria provvisoria classe di concorso A029.

Si precisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso: 6255 e dell’anno: 2013 – nella seconda sottosezione “ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione “TAR”.

Campobasso/Roma, lì 20/01/2014

Avv. Margherita Zezza
